

**NOTA INFORMATIVA 5/2025:**

**LEGGE DI BILANCIO: AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

1. IRES premiale
2. Deduzione dell'imponibile (per il triennio 205-2027) del 20% del costo dei nuovi assunti o dell'incremento del costo complessivo del lavoro
3. Le novità in materia di crediti d'imposta 4.0 e 5.0

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) prevede:

- aliquota ridotta IRES al 20% per il 2025, vincolata ad accantonamento utili, ad investimenti 4.0/5.0 e ad incremento occupazionale;
- estensione al triennio 2025-2027 della superdeduzione sul costo dei nuovi assunti;
- credito 4.0: eliminazione del beneficio per i beni immateriali, tetto di spesa per beni materiali e obbligo di comunicazione;
- credito 5.0: estensione dell'aliquota al 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro e incentivi maggiorati per impianti fotovoltaici ad alta efficienza.

---

## 1. IRES premiale

---

*Requisiti per l'aliquota Ires del 20%*

Le società di capitali, enti non commerciali e stabili organizzazioni in Italia possono beneficiare di un'aliquota IRES ridotta al 20% (anziché 24%) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), a condizione che:

a. Accantonamento dell'80% degli utili 2024:

Almeno l'80% degli utili 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica del patrimonio netto. Si ritiene che gli accantonamenti obbligatori (es. riserva legale) concorrano al calcolo dell'80%.

b. Investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0:

Almeno il 30% degli utili accantonati (o il 24% degli utili 2023, se maggiore) deve essere destinato, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, all'acquisto, di beni strumentali nuovi legati alle tecnologie 4.0 e 5.0, per strutture produttive situate in Italia. Ad Es. una società con un utile 2024 di 100.000 euro (utile 2023 150.000 euro) deve destinare almeno 80.000 euro a riserva ed effettuare investimenti non inferiori a 36.000 euro (24% di 150.000), oltre a rispettare i successivi tre requisiti.

c. Stabilità del numero di ULA e incremento occupazionale

- il numero di Unità Lavorative Annuie (ULA) nel 2025 non deve essere inferiore alla media del triennio 2022-2024;
- incremento del personale a tempo indeterminato di almeno l'1% (percentuale a cui corrisponda almeno una nuova assunzione) rispetto al 2024;
- assenza di ricorso alla CIG nel 2024 e 2025, eccetto per eventi transitori non imputabili all'impresa.

*Cause di decadenza - L'agevolazione decade nei seguenti casi:*

- la quota accantonata viene distribuita ai soci prima del 31 dicembre 2026.
- I beni acquistati sono venduti, dismessi o destinati a scopi estranei prima del 31 dicembre 2030.

---

## 2. Deduzione dall'imponibile (per il triennio 2025-2027) del 20% del costo di nuovi assunti o dell'incremento del costo complessivo del lavoro

---

Le imprese e i lavoratori autonomi, che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 per almeno 365 giorni, hanno diritto, per il periodo d'imposta successivo, ad una deduzione dal reddito imponibile 2025 pari al 20% del minore tra:

- a) il costo effettivo relativo ai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, voce B9), rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (o alle corrispondenti voci di costo del personale per i soggetti che non redigono il bilancio); per i professionisti si tiene conto della differenza dei pagamenti per il personale effettuati nel 2025 rispetto al 2024.

Esempio: se (a) è minore di (b), l'Ires risparmiata per le società è pari al 4,8% (ovvero del 20% x 24%) del costo 2025 dei neoassunti.

Il costo relativo ai nuovi assunti rientranti in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (es. disabili o donne di qualsiasi età con almeno due figli), è maggiorato di un'ulteriore percentuale del 10% (così che la deduzione è del 30% invece che 20%) con un'Ires risparmiata pari al 7,2% (30% x 24%).

△ Occorre inoltre che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Si precisa che:

- i) non sono considerati i lavoratori assegnati a unità operative situate all'estero o assunti da altre società del gruppo;
- ii) i lavoratori con contratto a tempo parziale sono rilevati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa;
- iii) i lavoratori il cui contratto a tempo determinato è stato trasformato in tempo indeterminato vengono considerati a partire dalla data di conversione del contratto.

Per gli enti non commerciali, la maggior deduzione si applica esclusivamente alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale. Nel caso di personale impiegato sia nell'attività istituzionale sia commerciale, la maggiorazione è calcolata in proporzione al rapporto tra i ricavi e i proventi derivanti dall'attività commerciale e il totale complessivo dei ricavi e proventi.

La deduzione suddetta è riconosciuta anche per gli incrementi occupazionali realizzati nel 2026 (con riferimento alla variazione rispetto al 2025) e nel 2027 (con riferimento alla variazione rispetto al 2026).

---

### **3. Le novità in materia di crediti d'imposta 4.0 e 5.0**

---

#### *Crediti d'Imposta per Investimenti 4.0*

- a. Eliminazione del credito per beni immateriali dal 2025:
  - gli investimenti in beni immateriali non sono più agevolati dal 2025, con scadenza anticipata al 31 dicembre 2024 (o termine lungo al 30 giugno 2025 con prenotazione).
  - la misura dell'agevolazione per gli investimenti fino al 2024 resta al 15% del costo (massimo 1 milione di euro).
- b. Introduzione di un tetto di spesa per i beni materiali 4.0 nel 2025:
  - Limite complessivo di spesa di 2,2 miliardi di euro per il 2025.
  - Obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con ordine cronologico determinante per l'accesso.
- c. Misura invariata del credito per beni materiali 4.0:
  - 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
  - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

#### *Credito d'Imposta Transizione 5.0*

- a. Incremento della base di calcolo per impianti fotovoltaici:

Gli investimenti in impianti con moduli ad alta efficienza beneficiano di una base di calcolo aumentata al 130%-150% del costo, a seconda del livello di efficienza.
- b. Aliquota del 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro:

Semplificazione degli scaglioni con estensione dell'aliquota del 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro.

La seguente tabella riepiloga le nuove misure dell'agevolazione:

% riduzione consumi energetici	quote d'investimento fino a 10 milioni di euro	quote d'investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%	5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%	10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%	15%

#### *Investimenti sostitutivi*

Gli investimenti in beni materiali 4.0, sostitutivi di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, contribuiscono al risparmio energetico complessivo con percentuali predefinite:

- 3% per il risparmio sui consumi energetici della struttura produttiva.
- 5% per il risparmio sui consumi energetici dei processi produttivi.

È possibile dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore a queste percentuali.

#### *Cumulabilità con altre agevolazioni:*

Il credito 5.0 è cumulabile con il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (che la legge di bilancio estende agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025), nonché con agevolazioni finanziate da fondi europei, purché non coprano le stesse quote di costo.

Con apposito decreto del Mef verrà data attuazione alle disposizioni in esame.

15 gennaio 2025